

Art.1

1. L'Università degli Studi di Bari realizza le proprie finalità di formazione e di organizzazione della ricerca scientifica, dell'istruzione superiore, **della formazione culturale e civile della persona e di elaborazione di una cultura fondata sui valori universali dei diritti umani, della pace, della salvaguardia dell'ambiente e della solidarietà internazionale secondo le disposizioni del presente Statuto e nel rispetto dei principi generali fissati dalla legislazione vigente.**
2. Persegue i propri fini **sociali e istituzionali** con il concorso responsabile degli studenti e di tutto il personale, ai quali garantisce la partecipazione agli organi di governo e **momenti di consultazione e condivisione**, nelle forme e nei modi previsti nel presente Statuto.
3. Ha personalità giuridica e piena capacità di diritto pubblico e privato.

Art. 2

1. L'Università assume come criteri guida per lo svolgimento della propria attività i principi di efficienza, efficacia ed **imparzialità**, assicurando, mediante gli strumenti di verifica previsti e disciplinati nel presente Statuto, la qualità e l'economicità dei risultati e il **buon andamento dell'azione amministrativa.**
2. L'Università **garantisce la piena trasparenza e pubblicità delle decisioni assunte dagli organi e dalle strutture previste nel presente Statuto;**
3. In particolare, al fine di garantire il rispetto del principio di trasparenza e di permettere l'esercizio del potere di controllo da parte dell'intera componente accademica e territoriale, l'Università si dota di un'**Anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati.** Tale Anagrafe, disponibile sul portale istituzionale dell'Università, contiene i dati anagrafici, curriculum scientifico e professionale, incarichi ricoperti negli ultimi tre anni in Enti e/o aziende; partecipazione a quote societarie di Enti e/o Aziende.

Art. 3

1-a) L'Università promuove azioni positive dirette a rimuovere le cause di ogni discriminazione, sia diretta che indiretta, di genere, etnia, nazionalità, opinione religiosa o politica, convinzioni personali, condizione sociale e orientamento sessuale.

1.b) L'Università afferma il suo carattere pluralistico e laico ed è libera da ogni condizionamento economico e politico nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali e sociali

1. L'Università organizza la propria attività didattica in modo da assicurare l'effettivo godimento del diritto allo studio, **nel rispetto dell'art. 34 della Costituzione**, attraverso l'erogazione di borse di studio e sussidi in coordinamento con l'ADISU e **promuovendo l'accesso ad ogni livello degli studi ivi compresa l'organizzazione di attività necessarie per colmare eventuali lacune nella preparazione e nel raggiungimento degli obiettivi formativi.**

1bis) L'Università riconosce i diritti inalienabili degli studenti quali cittadini della comunità accademica previsti dallo Statuto dei diritti e dei doveri degli Studenti e ne verifica il rispetto.

2. Garantisce la piena autonomia delle strutture didattiche e il più ampio pluralismo scientifico

e di pensiero.

3. Si adopera per favorire la partecipazione degli studenti all'attività didattica nella prospettiva di una compiuta formazione culturale degli stessi, **promuovendo l'attività didattica integrativa, stimolando l'internazionalizzazione dei percorsi di studio e la frequenza degli studenti lavoratori e dei lavoratori studenti.**
4. Si impegna a riconoscere l'effettivo diritto allo studio e la piena cittadinanza agli studenti disabili, **organizzando tutorati didattici, percorsi di accompagnamento e rimuovendo le barriere architettoniche presenti.**
5. **Garantisce la piena integrazione per gli studenti stranieri, promuovendo attività culturali e percorsi tematici di integrazione e cooperazione.**
6. **Garantisce il rispetto dell'ambiente, anche promuovendo la raccolta differenziata all'interno delle sue sedi, la dematerializzazione delle attuali procedure cartacee e percorsi di sensibilizzazione, informazione e coinvolgimento del personale docente e tecnico-amministrativo e degli studenti.**

Art. 4

1. L'Università, sede primaria dell'attività di ricerca scientifica, opera per incentivarne lo sviluppo.
2. A tal fine adotta una organizzazione dipartimentale che assicuri la promozione e il coordinamento dell'attività di ricerca e garantisca nel contempo la libertà e l'autonomia del singolo ricercatore.
3. Favorisce la diffusione dei risultati scientifici e il libero confronto delle idee.
4. **L'Università riconosce e adotta la Carta europea dei ricercatori.**

Art. 5

1. L'Università si pone come istituzione aperta alle problematiche che emergono dai processi di trasformazione e di sviluppo, organizzando attività di formazione ricorrente e di promozione culturale.

Art. 6

1. L'Università informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza e di decentramento
2. A tal fine garantisce la pubblicità degli atti e riconosce il diritto di accesso nelle forme e secondo le modalità previste dalla legislazione vigente.
3. Assicura la funzionalità delle strutture mediante l'adozione di una organizzazione funzionale per servizi omogenei.
4. Cura la formazione del personale tecnico - amministrativo a garanzia del buon andamento dell'amministrazione universitaria.

Art. 7

1. L'Università, quale comunità di lavoro riconosce nel rapporto con le Organizzazioni Sindacali e **studentesche** un efficace contributo alla democraticità dell'istituzione e al buon andamento della propria organizzazione.
2. **L'Università promuove il confronto e il dibattito al proprio interno attraverso la convocazione di una o più Conferenze di Ateneo, la discussione nelle sedi competenti delle proposte avanzate dalle componenti anche attraverso lo strumento del referendum consultivo o abrogativo.**

Art. 8

1. L'Università si adopera per garantire la parità di condizioni di studio e di lavoro.
2. A tal fine interviene per rimuovere, mediante opportune azioni positive, le situazioni di svantaggio che ne impediscono la piena realizzazione.

Art. 9

1. L'Università promuove la collaborazione con Università e Istituti di ricerca italiani e stranieri, e, in particolare, con quelli dell'Unione Europea, assumendola come essenziale ai fini della crescita culturale e dello sviluppo della comunità in cui opera.

Art. 10

1. L'Università favorisce le attività culturali, ricreative e sociali di tutte le componenti universitarie e promuove la diffusione e il potenziamento della pratica sportiva, avvalendosi del Comitato per lo Sport Universitario, istituito secondo le forme e le modalità previste dalla legislazione vigente